

QUINDICINALE DELL'ISTITUTO DI TUTELA E ASSISTENZA LAVORATORI **DELLA UIL**

IL PATRONATO DEI CITTADINI Via Po, 162 - 00198 Roma Tel: 06. 85 23 31 | Fax: 06. 85 23 34 88 informazioni@pec.italuil.it | www.italuil.it

LETTERA ITAL - PERIODICO TELEMATICO Iscrizione Tribunale Civile di Roma n. 301/2011 Direttore Responsabile: Antonio Passaro Direzione e redazione: Via Po, 162 Roma

Anno III | Numero 9-10 | novembre-dicembre 2014

Il taglio ai patronati: un rischio da scongiurare per tutti gli assistitl

Intervista al Presidente dell'Ital Gilberto De Santis

Presidente, immediatamente dopo il Congresso, la Uil è stata impegnata nell'organizzazione di uno sciopero generale, insieme alla Cgil, che si è svolto lo scorso 12 dicembre. L'esito è stato davvero soddisfacente con una partecipazione al di là di ogni più rosea aspettativa. Anche in quella giornata, l'Ital è stata vicina ai lavoratori e ai pensionati...

Sì, è vero: abbiamo condiviso le ragioni dello sciopero con assoluta convinzione e abbiamo partecipato alle manifestazioni. La legge di stabilità, peraltro, ha toccato in modo forte i Patronati con un taglio incomprensibile che non ha alcuna giustificazione. Il Patronato è l'unica istituzione, in Italia, obbligata a fare assistenza gratuita a prescindere dalla razza, dalla religione, dall'iscrizione ai partiti o ai sindacati dei cittadini o degli immigrati che ad esso si rivolgono. È una questione di civiltà, è un diritto univer-

sale: perderlo significherebbe tornare indietro.

Il taglio ai Patronati previsto dalla legge di stabilità può creare molti problemi agli assistiti?

È questa la nostra preoccupazione. C'è una grande confusione sulla vicenda dei Patronati e su come essi vengono finanziati. Innanzitutto, si tratta di soldi dei lavoratori e dei datori di lavoro: le risorse che si destinano a questo scopo derivano dai contributi di quelle categorie di cittadini e non da tasse o tributi. Inoltre, destinataria dei finanziamenti non è la struttura del Patronato in quanto tale, ma la sua attività. Se si offre il servizio, c'è il corrispettivo, altrimenti non c'è nulla. Ecco perché il taglio si riverbera direttamente sui cittadini ai quali non potrebbe essere più assicurata la stessa assistenza, in termini quantitativi e qualitativi.

Peraltro, si porrebbe un enorme problema anche per l'assistenza degli italiani all'estero...

Hai detto bene: sarebbe un enorme problema per gli italiani all'estero per i quali l'assistenza che ricevono nelle sedi dei Patronati rappresenta uno dei punti di riferimento più importanti. Oggi, stiamo registrando un incremento particolarmente significativo del fenomeno di nuova emigrazione dei nostri connazionali, soprattutto giovani e altamente scolarizzati. Per loro sarebbe una doppia beffa: non solo sono, spesso, costretti a emigrare perché non trovano in Italia le opportunità e la collocazione che meriterebbero, ma rischiano di perdere anche una forma di assistenza utile, da un lato, a orientarsi in realtà che non conoscono e, dall'altro, a mantenere un legame con il proprio territorio di provenienza.

C'è chi sostiene che, in realtà, gli emendamenti accolti in merito a questo provvedimento finiscano per favorire proprio i grandi Patronati a danno di quelli piccoli. È così?

Intanto, questa è un'affermazione tutta da verificare e dimostrare. Ad ogni buon conto, noi siamo contrari alla chiusura dei piccoli Patronati perché più il sistema è diffuso capillarmente, meglio si può garantire l'assistenza ai cittadini. Non è un problema di di-

In questo numero

PREVIDENZA E ASSISTENZA

- Sesta salvaguardia. Tipologie di salvaguardia che richiedono la presentazione delle domande entro il 5 gennaio 2015
- Indennità di mobilità: fase transitoria
- On line le domande ANF per i lavoratori di ditte cessate o fallite
- È operativo il fondo di previdenza complentare Perseo-Sirio
- Permessi al padre lavoratore anche se la madre è casalinga. Consiglio di Stato
- · Congedo retribuito ai genitori di disabile non sposato. Ministero lavoro
- Indennità di accompagnamento a inabile in grado di deambulare.
 Corte di Cassazione

SALUTE E SICUREZZA

- Elenco malattie professionali e obbligo di denuncia. Ministero del lavoro
- Assenze per malattia e rientro anticipato in servizio. Chiarimenti Inps
- Infortunio e "rischio elettivo". Corte Cassazione







eque Intervista a Gilberto De Santis

mensioni, è una questione di qualità ed efficacia del servizio: questo deve essere l'unico elemento di paragone da cui far dipendere l'esistenza di un Patronato.

Altri parlano della necessità di una riforma dei Patronati perché si tratterebbe di strutture ormai sorpassate. Cosa rispondi a questa osservazione?

Dico che è un'affermazione priva di fondamento, che non tiene conto della realtà dei fatti. Non è per nulla vero che i Patronati siano strutture vecchie o desuete: invito chi la pensa così a recarsi presso una delle nostre sedi per verificare, di persona, quanta gente si serve della nostra assistenza. Peraltro, ci sono dati oggettivi e riscontrabili a testimonianza di ciò: basta contare la gran quantità di pratiche che produciamo per risolvere i tanti e variegati problemi che si prospettano nel corso

di una giornata. Siamo strutture giovani e attive e i cittadini si affidano a noi per trovare risposte alle questioni concrete che sono costretti ad affrontare sul fronte previdenziale, fiscale, della sicurezza e dell'immigrazione.

E i costi sono di gran lunga inferiori a quelli che sosterrebbe lo Stato se erogasse direttamente i servizi offerti dai Patronati?

È ovvio che sia così. Immaginiamo solo ciò che accadrebbe se, nel giro di pochi giorni, le centinaia di migliaia di persone che si rivolgono a noi fossero costrette a riversarsi negli uffici dell'Inps. Il sistema collasserebbe o occorrerebbe triplicare gli uffici pubblici con un enorme aggravio dei costi.

Ma voi siete contrari a un'eventuale riforma del sistema dei Patronati? Per definizione, noi non siamo contrari alle riforme, siamo sempre disponibili

a discutere. Non è accettabile, però. che un confronto così importante possa essere fatto nel caos che caratterizza l'approvazione di una legge di bilancio. Il documento contabile dello Stato tende a privilegiare decisioni che affrontano l'emergenza in un panorama di breve periodo: non è il "luogo" in cui si possa ragionare su questioni di programmazione o di ristrutturazione dei sistemi. Per raggiungere quest'ultimo obiettivo, serve una discussione dedicata e serena sia con il Ministero del Lavoro sia con le Commissioni parlamentari competenti. Le migliori riforme si fanno con questo spirito: non guardando all'oggi, ma pensando al domani. Noi siamo pronti a costruire insieme le condizioni per migliorare il servizio e l'assistenza che i Patronati possono e devono offrire ai cittadini italiani, agli immigrati e ai nostri connazionali all'estero. Questa è la nostra missione, oggi e per il futuro.

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Sesta salvaguardia. Tipologie di salvaguardia che richiedono la presentazione delle domande entro il 5 gennaio 2015



Nei giorni scorsi sono state diramate le modalità operative per la presentazione alle DTL e all'Inps delle istanze per l'accesso ai benefici previsti dalla "Sesta salvaguardia". In entrambi i casi il termine ultimo per trasmettere le domande è il **5 gennaio 2015**. Riportiamo di seguito l'elenco dei lavoratori interessati alla salvaguardia ricordando che, per le istanze presentate alle Direzioni territoriali del lavoro (DTL), è richiesta l'ulteriore verifica da parte dell'Inps in merito agli altri requisiti previsti e per accertare che la decorrenza della pensione sia collocata entro il 6 gennaio 2016.

Le istanze da presentare all'**Inps** riguardano le seguenti tipologie di lavoratori:

- lavoratori collocati in mobilità ordinaria con accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011 con cessazione del rapporto di lavoro entro il 30/09/2012. I requisiti per il diritto alla pensione secondo la disciplina ante Fornero vanno perfezionati entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria ovvero anche mediante versamenti volontari entro 12 mesi dalla fine della mobilità;
- lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011 con almeno un contributo volontario accreditato/accreditabile al 6/12/2011, anche se dopo il 4 dicembre 2011 abbiano svolto qualsiasi attività lavorativa a prescindere dal reddito purché non a tempo indeterminato. Decorrenza pensione entro il 6/01/2016;
- lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011 che non possono far valere almeno un contributo volontario accreditato/accreditabile al 6/12/2011 a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo 1/01/2007 30/11/2013 e che al 30 novembre non svolgano attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato. Decorrenza pensione entro il 6/01/2016

Le istanze da presentare alle **DTL** competenti interessano:

• lavoratori cessati in ragione di accordi individuali anche ai sensi degli artt. 410, 411 e 412ter c.p.c. o in applicazione di accordi collettivi di incentivazione all'esodo. Decorrenza pensione entro il 6/01/2016;







- lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato per risoluzione unilaterale nel periodo 1/01/2007- 31/12/2011. Decorrenza pensione entro il 6/01/2016;
- lavoratori che hanno fruito nell'anno 2011 dei permessi legge 104 ovvero del congedo straordinario per l'assistenza a familiari disabili. Decorrenza pensione entro il 6/01/2016;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati tra il 1/01/2007 e il 31/12/2011 (nuova tipologia introdotta con la sesta salvaguardia). Decorrenza pensione entro il 6/01/2016.

Indennità di mobilità: fase transitoria

A decorrere dal 1° gennaio 2017 la legge Fornero (L. n. 92 del 2012) prevederà l'abrogazione dell'indennità di mobilità che verrà sostituita, ricorrendone i requisiti, dall'indennità di disoccupazione ASpl/MiniASpl.

La legge ha disposto un graduale passaggio dal vecchio al nuovo sistema di ammortizzatori sociali introducendo un regime transitorio che inizierà a esplicare i suoi effetti riduttivi sulla durata dell'indennità per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre del 2016, secondo il seguente schema:

		Anno di collocamento in "mobilità"		
	Età	2014	2015	2016
Centro - Nord	fino a 39 anni	12 mesi	12 mesi	12 mesi
Centro - Nord	da 40 a 49 anni	24 mesi	18 mesi	12 mesi
Centro - Nord	da 50 anni	36 mesi	24 mesi	18 mesi
Mezzogiorno	fino a 39 anni	24 mesi	12 mesi	12 mesi
Mezzogiorno	Da 40 a 49 anni	36 mesi	24 mesi	18 mesi
Mezzogiorno	Da 50 anni	48 mesi	36 mesi	24 mesi

È importante sapere che la data cui fare riferimento per la riduzione della durata dell'indennità di mobilità nel regime transitorio è quella di collocamento in mobilità. La durata dell'indennità resterà inalterata per i lavoratori collocati in mobilità fino al 31 dicembre 2014 e quindi l'ultima data utile di cessazione del rapporto di lavoro sarà quella del 30 dicembre 2014.

On line le domande ANF per i lavoratori di ditte cessate o fallite

Il 30 ottobre scorso l'Inps, in una circolare, ha informato che dal 1° gennaio 2015 le domande di Assegno al Nucleo Familiare da parte dei lavoratori di ditte cessate o fallite potranno essere presentate, esclusivamente in via telematica, attraverso i consueti canali.

Al fine di rendere graduale il passaggio alla telematizzazione in via esclusiva è previsto un regime transitorio durante il quale le istanze potranno essere trasmesse sia in forma cartacea che telematica.

È operativo il fondo di previdenza complentare Perseo-Sirio

A decorrere dallo scorso 1° ottobre, è diventata effettiva la fusione dei Fondi pensionistici complementari "Perseo" e "Sirio".

Per effetto di tale fusione il nuovo Fondo pensione ha assunto la seguente denominazione: "Fondo Nazionale Pensione Complementare Perseo Sirio". La fusione semplifica il quadro della previdenza complementare del pubblico impiego, perché al nuovo Fondo possono ora aderire, con esclusione dei dipendenti del "Comparto scuola" per i quali seguita ad essere operativo il Fondo "Espero", tutti i lavoratori della pubblica amministrazione e della sanità. Si tratta di oltre un milione e mezzo di lavoratori di: Regioni, Autonomie Locali, Camere di commercio, Servizio Sanitario Nazionale, Ministeri, Enti pubblici non Economici, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Cnel, Enac, Università, Sperimentazione e Ricerca, Agenzie Fiscali, Agenzia del Demanio, Coni e Federazioni Sportive. A questi si aggiungono alcune particolari categorie di lavoratori dipendenti del settore privato come, ad esempio, gli operatori della sanità privata e di altre categorie (visita il sito www.fondoperseosirio.it).







Permessi al padre lavoratore anche se la madre è casalinga. Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha ribadito in una propria Sentenza il diritto del padre a usufruire dei riposi giornalieri (ex allattamento) anche se la madre è casalinga. Il caso di specie riguarda un assistente della Polizia di Stato al quale era stato negato dalla propria Amministrazione il diritto a fruire dei riposi giornalieri di cui all'art. 40 del T.U. n. 151/2001 (Tutela della maternità e della paternità) con decorrenza dal giorno successivo al compimento del terzo mese di vita del figlio in quanto la moglie era casalinga.

Il TAR si era pronunciato in senso negativo mentre il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del lavoratore recependo l'orientamento giurisprudenziale che equipara l'attività domestica ad una vera e propria attività lavorativa.

"Del resto – si precisa nella Sentenza - proprio perché i compiti esercitati dalla casalinga risultano di maggiore ampiezza, intensità e responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d'opera dipendente (v. sentenze Cassazione) è del tutto incongruo dedurne "l'oggettiva possibilità, nel caso della lavoratrice casalinga, di conciliare le delicate e impegnative attività di cura del figlio con le mansioni del lavoro domestico" laddove, invece, è di comune esperienza che l'attività esercitata in ambito familiare spesso necessita, alla nascita di un figlio, di aiuti esterni (baby-sitter, ecc.), utilmente surrogabili, nel caso delle famiglie mono-reddito, proprio mediante ricorso al godimento dei permessi di cui all'art. 40 da parte dell'altro genitore lavoratore dipendente".

Tale orientamento rispetta il principio della paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura e all'educazione dei figli, che ha radici nei precetti della Costituzione.

Congedo retribuito ai genitori di disabile non sposato. Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si pronuncia in merito alla corretta interpretazione dell'art.42, D.Lgs. n. 151/2001, riguardante la disciplina del congedo per assistenza disabili in situazione di gravità. In particolare, l'Interpello chiarisce se sia possibile concedere la fruizione del congedo al genitore del disabile pur in presenza di convivente non coniugato di quest'ultimo.

Nel parere ministeriale si evidenzia che, l'individuazione dei soggetti aventi diritto al periodo di congedo, non sia comunque suscettibile di interpretazione analogica ma risulti tassativa anche in ragione del fatto che durante la fruizione dello stesso il richiedente ha diritto a percepire una specifica indennità.

Pertanto, nell'ipotesi in cui il disabile non sia coniugato o non conviva con il coniuge, l'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001 consente al genitore non convivente di beneficiare del periodo di congedo anche laddove idonea assistenza possa essere garantita da parte di un convivente more uxorio, non essendo tale soggetto legittimato a fruire del diritto.

Indennità di accompagnamento a inabile in grado di deambulare. Corte di Cassazione

È legittima l'erogazione dell'indennità di accompagnamento alla persona inabile che, pur essendo in grado di deambulare, non possa compiere autonomamente le comuni attività del vivere quotidiano senza fare a meno dell'aiuto di terzi

Lo afferma la Corte di Cassazione con ordinanza del 27 novembre 2014, osservando che tale indennità "è una prestazione del tutto peculiare in cui l'intervento assistenziale non è indirizzato - come avviene per la pensione di inabilità - al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro ma è rivolto principalmente a sostenere il nucleo familiare onde incoraggiare a farsi carico dei suddetti soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura e assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale".

Ricorda inoltre la Corte che il diritto all'indennità di accompagnamento spetta sia nel caso in cui il bisogno dell'aiuto di un terzo si manifesti per incapacità di ordine fisico, sia per malattie di carattere psichico, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici.







SALUTE E SICUREZZA

Elenco malattie professionali e obbligo di denuncia. Ministero del Lavoro



È entrato in vigore il 27 settembre 2014 il nuovo elenco delle malattie professionali soggette all'obbligo di denuncia da parte dei medici (ai sensi dell'art. 139 del Testo unico n. 1124/1965).

Il decreto del Ministero, che ha disposto l'aggiornamento, è stato pubblicato nella G.U. n. 212/2014.

Si ricorda che in caso di malattia professionale ogni medico ha l'obbligo di denunciare per legge (art. n. 139 del T.U.) all'Ispettorato del Lavoro (ora Direzione territoriale del lavoro o Dtl) la malattia, qualora ne riconosca l'esistenza. Inoltre, l'art. 10 del decreto legislativo n. 38 del 2000, ha previsto la trasmissione di copia della denuncia anche alla ASL e alla sede Inail competente per territorio. L'aggiornamento dell'elenco delle malattie è stato predisposto dall'apposita Commissione medico scientifica e riguarda, esclusivamente in tutte le tre liste, il gruppo 6 "tumori professionali" e il gruppo 2 "malattie da agenti fisici" con riferimento alle sole patologie muscolo scheletriche.

Ricordiamo che l'elenco delle malattie è composto dalle seguenti liste: LISTA I, malattie la cui origine è di elevata probabilità; LISTA II, malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità; LISTA III, malattie la cui origine lavorativa è possibile.

Assenze per malattia e rientro anticipato in servizio. Chiarimenti Inps Il dipendente assente per malattia che vuole riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante può farlo solo in presenza di un certificato medico che rettifichi l'originaria prognosi. I chiarimenti arrivano dall'Inps a seguito dei numerosi quesiti che hanno riguardato l'assenza per malattia e la casistica del rientro anticipato nel luogo di lavoro. L'Istituto precisa che il datore di lavoro dispone solo dell'attestato di malattia e, non essendo legittimato a conoscere la diagnosi, non è in grado di valutare se e in che misura il dipendente - che desideri rientrare in servizio prima rispetto la prognosi indicata nel certificato - abbia effettivamente recuperato le proprie energie psicofisiche tali da garantire se stesso e l'ambiente di lavoro. Ne deriverebbe l'impossibilità di fatto per il datore di lavoro di assolvere agli obblighi imposti dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Infortunio e "rischio elettivo". Corte Cassazione

Con due sentenze la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla indennizzabilità degli infortuni avvenuti in presenza o meno del cosiddetto "rischio elettivo".

Responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio

Con sentenza del 14 ottobre scorso la Suprema Corte afferma che il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore anche qualora quest'ultimo si sia infortunato per aver disatteso un ordine.

Per la Cassazione le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili a imperizia, negligenza e imprudenza dello stesso. Il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio del lavoratore tanto più in situazioni particolarmente delicate come, nel caso esaminato, di caduta dall'alto nella fase iniziale di approntamento delle misure protettive.

L'imprenditore è invece esonerato da ogni responsabilità quando l'evento dannoso sia dovuto da una condotta del lavoratore che sia abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento (c.d. rischio elettivo).

Infortunio e utilizzo della propria auto

Non può essere considerato infortunio "in itinere" quello occorso a un lavoratore con la propria autovettura quando il suo utilizzo non sia necessitato.







Lo afferma una Sentenza del 20 ottobre 2014 precisando che per il riconoscimento dell'infortunio in itinere occorre che il comportamento del lavoratore sia giustificato da un'esigenza funzionale alla prestazione lavorativa. La Suprema Corte esclude l'indennizzabilità di tale infortunio in presenza di "rischio elettivo" quando derivi da una scelta arbitraria del lavoratore, qualora quindi lo stesso abbia volutamente creato e affrontato, in base a ragioni ed impulsi personali, una situazione diversa dalla propria attività lavorativa e per nulla connessa a essa. La Cassazione respinge così il ricorso di un lavoratore che aveva subito un infortunio durante il tragitto fra la sua abitazione e il luogo di lavoro effettuato con il proprio mezzo senza che l'uso dello stesso fosse necessitato, considerati anche gli orari di lavoro e quelli dei servizi di trasporto pubblico.

